



Comune di Rometta

Provincia di Messina

SERVIZIO AFFARI DEL PERSONALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 35 DEL 29 APRILE 2010

PUBBLICATA DAL 30 APRILE 2010 AL 15 MAGGIO 2010 REGISTRO PUBBLICAZIONE N.

425

Art. 1	3
Oggetto e Finalità.....	3
Art. 2	3
Ambito applicativo.....	3
Art. 3	4
Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi	4
Art. 4	4
Modalità di selezione mediante procedura comparativa.....	4
Art. 5	5
Conferimento di incarichi in via diretta	5
Art. 6	6
Disciplinare di incarico	6
Art. 7	6
Durata del contratto e determinazione del compenso	6
Art. 8	6
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico	6
Art. 9	7
Esclusioni	7
Art. 10	7
Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa	7
Art. 11	8
Pubblicità ed efficacia.....	8
Art. 12	8
Liquidazioni	8
Art. 13	8
Controllo della Corte dei Conti.....	8
Art. 14	8
Invio alla Corte dei Conti ed abrogazioni	8

Art. 1

Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo di studio, ricerca, consulenza e collaborazione a soggetti estranei alla P.A. (in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n° 165/2001, nonché dall'art. 3, comma 56 della legge n° 244/2007, come sostituiti dall'art. 46 del D.L. n. 112/'08, convertito in l. n. 133/'08) di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, commi 6 – 6bis e 6ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 e s.m.i.

Art. 2

Ambito applicativo

1. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;
- c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente;
- d) "incarichi ad alto contenuto di professionalità" affidati a soggetti con specializzazione universitaria;
- e) incarichi esterni a soggetti iscritti in ordini, collegi od albi professionali

3. Gli incarichi di cui sopra sono affidati solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nell'ambito del programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il programma può essere inserito negli strumenti di programmazione di bilancio di competenza del Consiglio Comunale.

4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

5. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente nonché il compenso pattuito.

6. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un

orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 3

Presupposti, limiti e modalità di conferimento degli incarichi

1. Il ricorso alle prestazioni oggetto di tale Regolamento è subordinato, in primo luogo, alla rispondenza dell'affidamento dell'incarico con la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 relativa al programma approvato dal Consiglio, fatte salve materie e competenze previste e assegnate all'Ente da disposizioni legislative.

2. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento si fa riferimento ai seguenti criteri:

- a) rispondenza della prestazione alle competenze attribuite dall'ordinamento, nonché ad obiettivi specifici, determinati e coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione Comunale;
- b) inesistenza all'interno dell'Amministrazione di una figura professionale idonea per lo svolgimento dell'incarico previamente accertata, per mezzo di una reale ricognizione ad opera del Responsabile di Area competente;
- c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;
- d) indicazione della durata dell'incarico;
- e) indicazione del compenso corrisposto all'incaricato;
- f) indicazione delle modalità di pagamento;
- g) prestazione di natura temporanea e altamente qualificata;
- h) di norma, attivazione di procedure comparative secondo i criteri di cui al successivo art. 4

3. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell'Ente, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della l. n. 244/'07, come sostituito dall'art. 46 del D. L. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/'08.

Art. 4

Modalità di selezione mediante procedura comparativa

1. L'Amministrazione procede, di norma, alla selezione dei soggetti esterni mediante procedure comparative pubblicizzate con specifici avvisi, pubblicati all'Albo Pretorio per gg. 15 e sul proprio sito istituzionale, nei quali sono evidenziati:

- a) definizione circostanziata dell'oggetto e delle modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) specifici requisiti culturali e professionali richiesti;
- c) riferimento ai piani ed ai programmi dell'Ente ed agli obiettivi specifici e determinati che si intendono conseguire;
- d) durata dell'incarico;
- e) luogo dell'incarico;
- f) compenso per la prestazione;
- g) trattamento fiscale e previdenziale applicato.

2. L'Amministrazione procede alla selezione valutando in termini comparativi:

- a) i soli elementi *curriculari* anche mediante l'effettuazione di un colloquio integrativo;
- b) proposte operative ed economiche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

- qualificazione professionale riferibile allo svolgimento dell'incarico;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- riduzione dei tempi di realizzazione delle attività;
- ribasso sul compenso professionale proposto dall'Amministrazione

3. In relazione alla peculiarità dell'incarico l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.

4. Il Responsabile di Area competente procede alla valutazione dei *curricula* presentati attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.

5. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

6. Si precisa che tanto nell'ipotesi a) che nell'ipotesi b) si potrà procedere alla comparazione anche attraverso il ricorso ad appositi elenchi istituiti presso l'Amministrazione ed aggiornati con cadenza annuale.

7. Per la formazione di detti elenchi, di cui al precedente comma, si procederà mediante avvisi che saranno adeguatamente pubblicizzati anche in via telematica.

8. Nel caso in cui si siano selezionati professionisti inseriti in appositi elenchi, i criteri di scelta tra gli stessi, ai fini della rotazione degli incarichi, saranno adottati con riferimento ai soli parametri oggettivi dell'offerta e non con riferimento ai requisiti soggettivi.

9. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

- a) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto, ovvero essere iscritto in appositi albi professionali.

Art. 5

Conferimento di incarichi in via diretta

1. L'Amministrazione può conferire gli incarichi in via diretta nei seguenti casi:

- nel caso in cui la procedura comparativa sia andata deserta;
- nel caso di particolare urgenza, in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, ovvero connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;

- per prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione, ovvero a particolari conoscenze o qualificazioni dell'incaricato;
- nel caso di incarichi conferiti a titolo totalmente gratuito

Art. 6

Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile di Area competente per materia formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve dare atto che persistono tutte le circostanze e le condizioni previste in sede di approvazione del programma e in particolar modo che:

- a) l'affidamento dell'incarico a soggetti estranei all'amministrazione avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente Regolamento;
- b) l'incarico da conferire rispetta i limiti di spesa previsti dal programma approvato dal Consiglio Comunale o sue successive variazioni;
- c) per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso;
- d) l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione

Art. 7

Durata del contratto e determinazione del compenso

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.

2. Il servizio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 8

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il

responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il responsabile può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il Responsabile competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 9

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Il presente Regolamento non si applica inoltre:

- agli incarichi professionali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, di cui alla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, per i quali si applicano le specifiche disposizioni normative;
- agli appalti di servizio, caratterizzati da standardizzazione e unitarietà applicativa, necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
- agli incarichi conferiti per la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale e per la redazione di pareri legali;
- agli organismi di controllo interno ed all'organismo indipendente di valutazione;
- ai membri di commissioni e organi istituzionali

Art. 10

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409, c. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente Capo, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente/responsabile competente.

3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Ente all'esterno.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Art. 11

Pubblicità ed efficacia

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del nominativo del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso (art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007).

Art. 12

Liquidazioni

1. Il provvedimento di liquidazione della spesa deve contenere il riferimento alla pubblicazione sul sito internet dell'Ente, nel rispetto dell'articolo 3, commi 18 e 54, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del responsabile preposto.

Art. 13

Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa di importo superiore a 5.000,00 euro per gli incarichi indicati al precedente articolo 6 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 173, legge n. 266/2005.

Art. 14

Invio alla Corte dei Conti ed abrogazioni

1. Le disposizioni regolamentari del presente Capo sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 1° settembre 1996 ed ogni disposizione in contrasto contenuta nel vigente Regolamento Generale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.